

Avv. Gennaro Messuti

Patrocinante in Cassazione

Via Lamarmora, 40

20122 MILANO

tel. 025469351 - fax 025463525

e-mail: gmessuti@inwind.it

pec: gennaro.messuti@milano.pecavvocati.it

Preg.mo Sig.

Dr.Fabio Russo

Direttore Generale - Asl Lodi

Piazza Ospitale, 10

26900 Lodi

pec: protocollo.lodi@pec.asl.lodi.it

pec: lodiregione@pec.regione.lombardia.it

e-mail: direzione.generale@pec.asl.lodi.it

e, p.c., Preg.mo Sig.

Dr.Lorenzo Colonna

Asl Lodi

Piazza Ospitale, 10

26900 Lodi

pec: protocollo.lodi@pec.asl.lodi.it

Preg.mo Sig.

Dottor Mario Mantovani

Assessore Sanità Regione Lombardia

P.za Città di Lombardia 1

20124 Milano

pec: sanita@pec.regione.lombardia.it

e-mail: segreteria_mantovani@regione.lombardia.it

Preg.mo Sig.

Dottor Walter Bergamaschi

Direttore Generale Sanità

P.za Città di Lombardia 1

20124 Milano

pec: sanita@pec.regione.lombardia.it

e-mail: Walter_Bergamaschi@regione.lombardia.it

Milano, 31 luglio 2015

Vs.oggetto: diffusione sul territorio della ricetta elettronica dematerializzata (lettera del 30/7/2015 prot.gen.n.2995/15)

Egr. Dr.Russo,

in nome e per conto dello SNAMI Lombardia, a seguito di numerose segnalazioni di medici di medicina generale e pediatri di famiglia,

destinatari della Sua lettera in oggetto, sono a contestare il contenuto della stessa e la gravità delle affermazioni ivi espresse.

Prescindendo dal merito della questione circa l'obbligatorietà della produzione di ricette dematerializzate da parte dei medici, Lei paventa la Sua concreta intenzione e determinazione di applicare, in caso di inosservanza di tale obbligo, le sanzioni previste dall'articolo 55 septies comma 4 dlgs 165/2001. In particolare Lei prospetta ai medici destinatari la possibilità, oltre ad un procedimento per illecito disciplinare, (il licenziamento ovvero) la decadenza dalla convenzione.

Appare evidente come la norma che Lei intende applicare non solo non riguarda la fattispecie in questione ma neanche è estendibile in via analogica. La Sua previsione appare pertanto abnorme e apodittica, e tale da generare volutamente confusione e timori in capo ai medici destinatari; il tutto al fine di ottenere tramite tale illegittima prospettazione, un adempimento diversamente disciplinato.

La gravità della vicenda discende proprio dalla circostanza che la prospettazione della decadenza dalla convenzione in caso di mancato rispetto della produzione di ricette dematerializzate proviene da una figura di potere e di indirizzo della Asl, con cui i medici sono in rapporto convenzionale.

Pertanto la prospettazione di una sanzione (illegittima) sulla base di una normativa (inapplicabile) da parte di un dirigente (direttore generale) appare allo stato abnorme e illegittimo.

Conseguentemente, Le chiedo di rettificare immediatamente la Sua errata comunicazione evidenziando in particolare la non applicabilità alla fattispecie dall'articolo 55 septies comma 4 dlgs 165/2001, mediante lettera con stesso mezzo indirizzata ai medici di medicina generale e ai pediatri di famiglia, allo Snam Lombardia e agli indirizzi in epigrafe di cui alla presente, con riserva di agire nelle opportune sedi in caso di mancata ottemperanza.

Cordiali saluti

(Avv. Gennaro Messuti)